



# **TRACCIABILITA' ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI**

---


***"Disposizioni e documentazione di riferimento"***

***Livorno, 7-8 marzo 2018***

***Primo Maresciallo NP/PES BASILE Giuseppe  
E-mail: [g.basile@mit.gov.it](mailto:g.basile@mit.gov.it)***



# LA FILIERA DELLA PESCA MARITTIMA





## RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) **REGOLAMENTO (CE) 178/2002**  
*Che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;*
- 2) **REGOLAMENTO (CE) 1224/2009 (c.d. Regolamento Controlli)**  
*che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;*
- 3) **REGOLAMENTO (CE) 404/2011**  
*recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;*
- 4) **Decreto Ministeriale 10 novembre 2011**  
*relativo alle modalità di commercializzazione dei prodotti ittici durante la prima vendita;*
- 5) **Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011**  
*relativo al Controllo della commercializzazione dei prodotti ittici durante la prima vendita;*
- 6) **REGOLAMENTO (CE) 1169/2011**  
*relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,;*
- 7) **REGOLAMENTO (CE) 1379/2013 (Modifiche all'art.58 Regolamento CE 1224/2009)**  
*relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;*
- 8) **Circolare M.I.P.A.A.F. Nr. 25798 in data 12 dicembre 2014**  
*Adempimenti in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009, Reg. (CE) 404/2011, Reg. (CE) 1379/2013;*

## OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

CIASCUN OPERATORE, OGNUNO PER LA PROPRIA PARTE DI COMPETENZA, HA L'OBBLIGO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO ITTICO COSICCHE' DA DARE LA POSSIBILITÀ DI RICOSTRUIRE E SEGUIRE IL PERCORSO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA ATTRAVERSO TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE, DALLA CATTURA O RACCOLTA ALLA VENDITA AL DETTAGLIO.





## IL CONTROLLO IN MARE E IN BANCHINA





## **Giornale di Pesca - Formato cartaceo**

R.(CE) 1224/2009, art. 14; R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, titolo III, capo I

### **1. Adempimenti a carico del comandante o di un suo delegato.**

#### **1.1 Documenti di bordo: giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco.**

Ai sensi del Titolo IV del regolamento (CE) 1224/2009 i comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 10 metri ed inferiore a 12 metri devono compilare il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e laddove autorizzata, la dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dall'allegato VI al Reg.(UE) 404/2011 (Circolare prot. n.19490 del 31/07/2012) e presentarlo entro 48 ore dallo sbarco all'Autorità marittima competente del luogo di sbarco in doppia copia. L'Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale SIAN e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell'avvenuta consegna.



# Giornale di Pesca - Formato cartaceo

R.(CE) 1224/2009, art. 14; R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, titolo III, capo I

MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

N. ....		GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA				Giorno Mese Ora Anno, 20, ,													
Nome del o dei pescherecci (1)		Identificazione esterna (2):		Nome del o dei comandanti (3)		Partenza (4) 1-----1 1-----1 1-----1 da 1-----1		Ritorno (5) 1-----1 1-----1 1-----1 a 1-----1											
Indicativo internazionale di chiamata (1)				Indirizzo/i		Sbarco (6) 1-----1 1-----1 1-----1 a 1-----1													
Attrezzatura (8)		Dimensione delle maglie (9)		Dimensione		In caso di trasbordo (7) Giorno 1-----1		Nome e indicativo di chiamata (se applicabile) _____											
1-----1 1-----1		1-----1 1-----1		1-----1		Mes 1-----1 1-----1		Identificazione esterna _____											
								Nazionalità del peschereccio ricevente _____											
Data (11)	Numero di operazioni di pesca (12)	Tempo di pesca (13)	Posizione (14)			Cattura per specie detenute a bordo in chilogrammi di peso vivo o numero di unità (15) <sup>2</sup>													
			Riquadro statistico	Zona CIEM/NAFO/CO-PACE/CFGM	Zona di pesca di paesi terzi													Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per ciascuna delle specie	Iniziali
			Zona CIEM/NAFO/COPACE/CFGM (22)	Zona di pesca di paesi terzi (22)		Dichiarazione di sbarco/trasbordo (*) / (18) in chilogrammi o unità utilizzata: pari a ..... chilogrammi					Totale rigetti previsti (16)								
Presentazione del pescato (17)																			Firma
Quantitativi (19)																			Comandante/Agente II (20)
Presentazione del pescato (17)																			Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)
Quantitativi (19)																			Nome e indirizzo dell'agente (ove opportuno) (21)
Presentazione del pescato (17)																			
Quantitativi (19)																			
Presentazione del pescato (17)																			
Quantitativi (19)																			

(\*) Depennare le diciture non appropriate. Osservazioni:



# Giornale di Pesca - Formato cartaceo

R.(CE) 1224/2009, art. 14; R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, titolo III, capo I



Il giornale di pesca cartaceo deve essere compilato dai comandanti di pescherecci con **lunghezza > 10 m LFT** non soggetti alla trasmissione elettronica dei dati:

- 1) in caso di ispezione in mare
- 2) ogni giorno entro le 24:00 e prima dell'arrivo in porto, anche in caso di cattura nulla.

Deve essere presentato in originale dal Comandante negli uffici C.P. entro 48 ore dallo sbarco/trasbordo o, in assenza di sbarco/trasbordo, entro 48 ore dall'arrivo in porto

## Utilizzato per:

- pesca in acque comunitarie
- pesca in acque di Paesi terzi
- pesca in acque esterne alla UE
- pesca in acque disciplinate da un'organizzazione regionale

## Modalità di compilazione:

- una riga per giorno e/o zona di pesca
- una nuova pagina per ogni attrezzo
- una nuova pagina dopo ogni trasbordo o sbarco
- una nuova pagina per n. di colonne insufficiente
- **catture superiori a 50 kg in peso vivo (con tolleranza del 10% sul peso di ogni specie)**

Apertura maglia, mm

MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA									
Nome del o dei pescherecci (1)		Identificazione estera (2)		Nome del o dei comandanti (3)		Giorno Mese Anno, 20...			
Indirizzo internazionale di chiamata (4)		Indirizzo (5)		Stato (6)		Se diverso dal porto di arrivo			
Attività (8)		Dimensione delle maglie (9)		Distanza (10)		In caso di trasbordo (7)		Nome e indirizzo di chiamata (se applicabile)	
Cassa (0.1)		Numero di operazioni di pesca (0.2)		Tempo di pesca (0.3)		Indirizzo (0.4)		Città per specie disciolte e Verde in allegato (0.5) per specie a rischio di cattura (0.6)	
Rigetto nazionale		Specie CEM/NACFC/COFA/CPA/CPB/CPD/CPA/CPB/CPD		Specie a peso di pesci terzi		Indicare il peso vivo dell'unità utilizzata per sbarco della specie		Morta	
Specie CEM/NACFC/COFA/CPA/CPB/CPD/CPA/CPB/CPD		Specie a peso di pesci terzi		Se rigetti > 50 Kg/specie		Totale ogni specie (10)		Dichiarazioni di sbarco/trasbordo (1) / (2) in allegato o unità autorizzate per i dichiaranti	
Presentazione del pescato (17)		Quantitativi (18)		Presentazione del pescato (17)		Quantitativi (18)		Presentazione del pescato (17)	
Quantitativi (18)		Presentazione del pescato (17)		Quantitativi (18)		Presentazione del pescato (17)		Presentazione del pescato (17)	
Firma Comandante/Agente (19)		Nome e indirizzo dell'agente (se opportuno) (21)		Firma		Nome e indirizzo dell'agente (se opportuno) (21)			

(1) Dichiarazioni e dati non applicabili. Omettere.

  Campi obbligatori





## **Giornale di Pesca - Formato elettronico**

R.(CE) 1224/2009, art. 14; R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, titolo III, capo II

I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e laddove autorizzata, la dichiarazione di trasbordo utilizzando i dispositivi elettronici in dotazione ed il software appositamente realizzato.

In particolare, i dati del giornale di pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 24.00), su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

Il comandante di un peschereccio deve compilare la dichiarazione di trasbordo, laddove autorizzata e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di trasbordo.

Il comandante di un peschereccio (o un suo delegato) deve compilare la dichiarazione di sbarco e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di sbarco.



## Giornale di Pesca - Formato elettronico

R.(CE) 1224/2009, art. 14; R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, titolo III, capo II  
Il formato per la compilazione e la trasmissione dei dati è deciso da ogni Stato membro.  
Le informazioni da trasmettere sono le stesse previste per il giornale di pesca cartaceo.

Pescherecci con  $LFT \geq 24$  m: dal **1/01/2010**

Pescherecci con  $LFT \geq 15$  m: dal **1/07/2011**

Pescherecci con  $12 \leq LFT < 15$  m: dal **1/01/2012**

Possibile esenzione per pescherecci con  $LFT < 15$  m se  
bordate  $\leq 24$  h o pesca solo in acque territoriali



Il giornale di pesca elettronico deve essere trasmesso:

- 1) Almeno ogni giorno entro le 24:00 **anche in caso di cattura nulla**
- 2) Subito dopo l'ultima operazione di pesca
- 3) Prima dell'arrivo in porto
- 4) In caso di ispezione in mare
- 5) Su richiesta dell'Autorità competente

**Le comunicazioni** (2) e (3) si possono unificare se l'ultima pescata è fatta max. 1 h prima dell'entrata in porto

**Possibilità** di correzioni fino alla trasmissione del punto (3)

**OBBLIGO** di conservare le informazioni fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco

**N.B.:** In caso di guasto tecnico i dati devono essere comunque presentati dal Comandante (o dal suo rappresentante) entro le ore 24:00 (con altro adeguato sistema), **anche in caso di cattura nulla**



## **ESENZIONI**

### **DECRETO MINISTERIALE 1 MARZO 2012**

Come disposto dal D.M. 1° marzo 2012 e ai sensi degli artt. 15 comma 4, 22 comma 3 e 24 comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009, per tutte le imbarcazioni di lft inferiore a 15metri e pari o superiore a 12 metri sono esonerate dagli obblighi di compilazione e trasmissione elettronica rispettivamente dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco, d'ufficio quelle M/b abilitate a navigare esclusivamente nelle acque territoriali (entro le 12 miglia) e previa presentazione di un'apposita dichiarazione prevista dal predetto decreto ministeriale, le imbarcazioni che si impegnano a non trascorrere mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

Le imbarcazioni che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli artt. 15, comma 4, 22 comma 3 e 24 comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009, hanno l'obbligo di compilare i modelli cartacei del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Le imbarcazioni che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli artt. 15, comma 4, 22 comma 3 e 24 comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009, laddove dovessero decidere successivamente di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei documenti di bordo elettronicamente, potranno ricevere un tablet in dotazione, di proprietà di questa Amministrazione, fino ad esaurimento della disponibilità.

**OBBLIGHI RELATIVI AI MOTOPESCA IN REGIME DI ESENZIONE  
(LOGBOOK ELETTRONICO E A.C.S.)**

**DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DEL 28 LUGLIO 2016**

*«Misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.»*





**DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
DEL 28 LUGLIO 2016**

Art. 4

Misure per monitoraggio delle imbarcazioni in regime di esenzione ex art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 2012

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le imbarcazioni da pesca ricadenti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° marzo 2012, in premessa citato, dovranno comunicare, tramite qualsiasi mezzo, alla competente Autorita' Marittima i rispettivi movimenti di uscita e di rientro in porto.

2. In presenza di contingenti circostanze tali da determinare il mancato assolvimento dell'obbligo di cui al precedente comma 1, i predetti movimenti dovranno, in ogni caso, essere debitamente annotati sui prescritti documenti di bordo («Giornale Nautico - Parte II»).



## **Pesatura dei prodotti della pesca**

R(CE) 1224/2009, artt. 60, 61; R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, titolo IV, capo II

- **Deve essere effettuata allo sbarco** e comunque prima della prima vendita (infatti, su autorizzazione dello Stato Membro e solo se è stato adottato un piano di campionamento/controllo (R. di esecuzione (UE) n. 404/2011, artt. 76, 77) approvato dalla Commissione, può avvenire a bordo del peschereccio o dopo il trasporto presso un centro d'asta o un acquirente autorizzato, purchè sito sul territorio dello Stato Membro)
- **La responsabilità** dell'accuratezza della pesatura è dell'organismo (o persona) responsabile della prima immissione sul mercato (acquirente, centro d'asta, ecc.)
- Il responsabile deve tenere un "registro di pesatura" (*vedi riquadro*)
- **I sistemi di pesatura** sono approvati dalle Autorità competenti dello Stato Membro
- **I risultati della pesatura** sono utilizzati per compilare la dichiarazione di sbarco, il documento di trasporto, la nota di vendita o la dichiarazione di assunzione in carico



## PESATURA ALLO SBARCO

ART. 60 – REGOLAMENTO CE 1224/2009 – CIRCOLARE MIPAAF NR. 25798 DEL 12.12.2014

Uno Stato membro assicura che tutti i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione.

L'Italia ha adottato il sopracitato Piano di campionamento, approvato dalla Commissione Europea, e pertanto è autorizzata ad eseguire la pesatura anche attraverso Sistemi di pesatura non approvati ma certificati.

Pertanto, allo sbarco, il Comandante di un peschereccio, qualora abbia sbarcato il pescato per le successive operazioni di pesatura, ha l'obbligo, prima di riprendere il mare per una nuova battuta di pesca, di compilare la dichiarazione di sbarco.

Il peso riportato nella dichiarazione di sbarco non deve differire in misura maggiore del 10% di quello riportato nel Giornale di pesca (Logbook cartaceo o elettronico). (art. 14 comma 3 Regolamento CE 1224/2009)

I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare la dichiarazione di sbarco.



## PESATURA SUCCESSIVA ALLO SBARCO

ART. 60 – REGOLAMENTO CE 1224/2009 – CIRCOLARE MIPAAF NR. 25798 DEL 12.12.2014

Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della **prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca** in uno Stato membro sono responsabili dell'accuratezza dell'operazione di pesatura.

Pertanto, i responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca, pesano nuovamente i predetti prodotti con sistemi di pesatura certificati e, sulla scorta di ciò, devono compilare i relativi documenti previsti dal Regolamento (CE) 1224/2009 (documento di trasporto, nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico) ottemperando agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 58 del Regolamento CE 1224/2009.

I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare il documento di trasporto, la nota di vendita e la dichiarazione di assunzione in carico.

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento CE 404/2011, i soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca, compilano e conservano, per un periodo pari a tre anni, dei registri in cui annotare i seguenti dati:

- a) Nome (codice FAO alfa 3) di ogni specie pesata
- b) Peso di ogni specie (Kg)
- c) Nome e Numero identificativo esterno del peschereccio
- d) Presentazione del prodotto pesato
- e) Data di pesatura (AAAA-MM-GG)





## SUDDIVISIONE IN PARTITE

ART. 56 – REGOLAMENTO CE 1224/2009 – CIRCOLARE MIPAAF NR. 25798 DEL 12.12.2014

A SEGUITO DELLO SBARCO ED ENTRO LA PRIMA VENDITA, IL PRODOTTO ITTICO DEVE ESSERE SUDDIVISO IN PARTITE.

**Per partita si intende:** *un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura. Regolamento (CE) 1224/2009*

Ciascuna partita, quindi, deve essere costituita da un'unica specie, può essere associata a più imbarcazioni e ad una data di sbarco o di raccolta.

Il codice identificativo da attribuire a ciascuna partita si costruisce **con il numero o numeri UE delle imbarcazioni o nome del sito di acquacoltura, la data di sbarco o data della raccolta ed un numero progressivo annuale riferito alle partite.** Il codice partita risulta così definito: **N°UE del peschereccio/data di sbarco GG.MM.AAAA/000N.** Es: ITA000012345/07.03.2018/29

*Qualora i prodotti inseriti in una partita provengano da diversi pescherecci, bisognerà utilizzare una nuova numerazione progressiva distinta dalla numerazione progressiva delle singole imbarcazioni.* Es: ITA000012345-ITA000006789/07.03.2018/0001



## TRACCIABILITA' DELLE PARTITE

### **ART. 58 – REGOLAMENTO CE 1224/2009 – CIRCOLARE MIPAAF NR. 25798 DEL 12.12.2014**

A tale scopo, le informazioni minime richieste che devono accompagnare fisicamente ciascuna partita (art. 67, comma 5 del Reg.(UE) 404/2011 – “Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l’etichettatura o l’imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione, e distribuzione consentendo alle Autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.” – art. 67 comma 7 Reg.(UE) 404/2011 “ Quando le informazioni di cui all’art. 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione”) sono quelle elencate all’art.58, comma 5, ovvero:



## REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009

### Articolo 58.5

#### Tracciabilità

L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le **partite** di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:

- a) numero di identificazione di ogni partita;
- b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
- d) data delle catture o data di produzione;
- e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
- f) nome e indirizzo dei fornitori;
- g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio):-
  - la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
  - il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
  - la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella prima colonna dell'allegato III del presente regolamento;
  - se il prodotto è stato scongelato;
  - il termine minimo di conservazione, se appropriato.



## Decreto Ministeriale N. 19105 del 22/09/2017

### ELENCO DELLE DENOMINAZIONI IN LINGUA ITALIANA DELLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE

Ordine	Famiglia	Denominazione Scientifica	Denominazione Commerciale	ALFA3
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Abramis brama</i>	<b>Abramide</b>	FBM
Perciformes	Serranidae	<i>Acanthistius brasilianus</i>	<b>Cernia atlantica</b>	BSZ
Veneroida	Cardiidae	<i>Acanthocardia spp.</i>	<b>Cuore</b>	KFX
Perciformes	Scombridae	<i>Acanthocybium solandri</i>	<b>Acantocibio</b>	WAH
Perciformes	Sparidae	<i>Acanthopagrus bifasciatus</i>	<b>Pagro bifasciato</b>	AAB
Perciformes	Sparidae	<i>Acanthopagrus latus</i>	<b>Orata del Pacifico</b>	YWF
Perciformes	Acanthuridae	<i>Acanthurus monroviae</i>	<b>Pesce chirurgo</b>	MDO
Decapoda	Sergestidae	<i>Acetes chinensis</i>	<b>Gamberetto indopacifico</b>	ESH
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser baerii</i>	<b>Storione siberiano</b>	APB
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	<b>Storione russo</b>	APG
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser medirostris</i>	<b>Storione verde</b>	AAM
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser naccarii</i>	<b>Storione cobice*</b>	AAA
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser naccarii</i> <i>X Acipenser baeri</i>	<b>Storione cobice ibrido</b>	
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser nudiiventris</i>	<b>Storione glatdick</b>	AAN
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser ruthenus</i>	<b>Storione sterleto</b>	APR



COMUNE DI VIAREGGIO  
MERCATO ITTICO

IT  
1365  
CE

M/P NUOVO BAGLIORE - VG3611  
N.UE ITA 000017195

ATTREZZO DI PESCA: RETI DA TRAINO  
ZONA CATTURA: 37.1.3 GSA 9 -  
MAR MEDITERRANEO DIV. SARDEGNA.  
METODO DI PRODUZIONE PESCATO

CEFALO VOLPINA-WHL  
MUF-MUGIL CEPHALUS



DATA CATTURA: 12.11.2015

PARTITA: ITA000017195/ 1211151373

Netto 5,90 Kg



# PRIMA VENDITA: R (CE) 1224/2009



**Nota di vendita**  
**Dichiarazione di assunzione in carico**  
**Documento di trasporto**

- codice FAO alfa 3 per ogni specie; zona di origine ● ▲
- peso (o dimensione individuale), presentazione, freschezza e calibro ● ▲
- prezzo e quantitativo per ogni specie
- destinazione dei prodotti (consumo diretto, ritiro, riporto)
- nome comandante peschereccio ●
- venditore, luogo e data di vendita e acquirente (+ n. partita IVA)
- identificativi peschereccio ● ▲
- porto e data di sbarco ●
- nome ed indirizzo dei locali di immagazzinamento
- luogo destinazione, identificazione veicolo
- nome e indirizzo destinatario
- luogo e data di carico

**D.M. 10 novembre 2011 – D.D. 28 dicembre 2011**

*(Decreti commercializzazione prodotti ittici)*

## **Documento di Trasporto**

Documento compilato dal vettore, che accompagna il prodotto trasportato al luogo di prima vendita, se diverso dal punto di sbarco.

Non è necessario se il prodotto viene trasportato all'interno del porto o a distanza  $\leq 20$  km. In tal caso è sufficiente una copia della dichiarazione di sbarco o documento equivalente contenente le stesse informazioni.

**Il documento di trasporto di cui al DM 10.11.2011 non deve essere confuso con il Ddt fiscale in quanto, quest'ultimo, non fornisce tutte le informazioni richieste per la 1° commercializzazione.**







**D.M. 10 novembre 2011 – D.D. 28 dicembre 2011**

*(Decreti commercializzazione prodotti ittici)*

## **Nota di vendita**

Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, **aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro**, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, **devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita.**

La responsabilità di compilazione e trasmissione delle note di vendita è in capo all'acquirente.

La trasmissione deve avvenire mediante **due modalità alternative**:

**Formato elettronico** tramite l'apposita sezione del portale [www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it);

**Formato cartaceo** tramite presentazione alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco (quando questo coincide con il luogo in cui è effettuata la prima vendita).



**D.M. 10 novembre 2011 – D.D. 28 dicembre 2011**

*(Decreti commercializzazione prodotti ittici)*

## **Nota di vendita**

Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, **aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 200.000 euro**, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, **devono trasmettere le note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita.**

La trasmissione deve avvenire **esclusivamente** in Formato Elettronico

tramite l'apposita sezione del portale [www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it);





ALLEGATO C al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All' \_\_\_\_\_

(Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco)

NOTA DI VENDITA

DATI DEL PESCHERECCIO	DATI VENDITA
nome _____	data _____
numero UE _____	paese _____
identificazione esterna (matricola) _____	luogo _____
paese di immatricolazione _____	venditore (nome) _____
comandante del peschereccio/operatore (nome) _____	acquirente (nome) _____
	acquirente (P.IVA o C.F.) _____
	numero di rif. contratto di vendita * _____
<b>DATI PRODOTTO</b>	data e numero della fattura ** _____
data di sbarco _____	numero di rif. assunzione in carico (se effettuata) _____
porto (paese/nome) _____	numero di rif. documento di trasporto *** _____
catture ritirate da OP (se effettuate) _____	

Specie

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	prezzo al Kg	prezzo totale	valuta	cat. freschezza	codice stato	presentazione
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

\* se applicabile

\*\* se possibile

\*\*\* se applicabile

**D.M. 10 novembre 2011 – D.D. 28 dicembre 2011**

*(Decreti commercializzazione prodotti ittici)*

## **Dichiarazione di assunzione in carico**

**Gli operatori** che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva **che hanno un fatturato annuo per le prime vendite inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco.**

La trasmissione deve avvenire mediante **due modalità** alternative:

- **Formato elettronico**  
*tramite l'apposita sezione del portale [www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it);*
- **Formato cartaceo**  
*tramite presentazione alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.*



**D.M. 10 novembre 2011 – D.D. 28 dicembre 2011**

*(Decreti commercializzazione prodotti ittici)*

## **Dichiarazione di assunzione in carico**

**Gli operatori** che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva **che hanno un fatturato annuo per le prime vendite superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco.**

La trasmissione deve avvenire **esclusivamente** mediante:

➤ **Formato elettronico**

*tramite l'apposita sezione del portale  
[www.controllopesca.politicheagricole.it](http://www.controllopesca.politicheagricole.it);*





ALLEGATO B al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All' \_\_\_\_\_

(Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico)

**DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO**

DATI DEL PESCHERECCIO		DATI ASSUNZIONE IN CARICO	
nome	_____	data	_____
numero UE	_____	paese	_____
identificazione esterna (matricola)	_____	luogo	_____
paese di immatricolazione	_____	organizzazione che ha preso in carico il pesce (nome)	_____
comandante del peschereccio/operatore (nome)	_____	deposito (nome)	_____
		deposito (indirizzo)	_____
		numero di rif. documento di trasporto ***	_____
DATI PRODOTTO			
data di sbarco	_____		
porto (paese/nome)	_____		

Specie

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	presentazione
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

\*\*\*se applicabile



# COMMERCIO AL DETTAGLIO

## DEFINIZIONI

### **Commercio al dettaglio** (Art. 5 lett. g) Reg. CE 1379/2013)

la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;

### **Consumatore finale** (Art. 5 Reg. CE 1379/2013 rimanda a definizione di cui all'art. 3 del Reg. CE 178/2002)

il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

### **Collettività** (Art. 5 Reg. CE 1379/2013 rimanda a definizione di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) del Reg. CE 1169/2011)

qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale;

### **Prodotti non preimballati (sfusi)**: (Allegato 1 Regolamento CE 1379/2013)

prodotti venduti senza confezione su cui non è possibile apporre etichette, le informazioni si troveranno quindi sui recipienti che li contengono o nel luogo dove sono esposti.

### **Prodotti preimballati** (Art. 2 comma 2 lett. e) Regolamento CE 1169/2011):

l'imballaggio in cui l'alimento è stato confezionato fa sì che il contenuto non possa essere alterato se non lo si è aperto, confezionato prima di essere messo in vendita. Fanno parte di questa categoria anche i prodotti destinati alla collettività (mense, catering, ospedali ecc.).

**N.B.:** Non rientrano tra questi i «Prodotti preincartati», ovvero i prodotti confezionati nel luogo di vendita al momento dell'acquisto o comunque destinati ad una vendita "immediata" chiusi in un involucri o in un incarto. (Tipicamente l'involucro in cui viene riposto il prodotto appena fornitoci al banco di vendita)

## COMMERCIO AL DETTAGLIO

### INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE FINALE

### ART. 35 – REGOLAMENTO CE 1379/2013

### COMMA 1

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle lettere a), b), c) ed e) **dell'allegato I** del presente regolamento commercializzati nell'Unione, indipendentemente dall'origine e dal loro metodo di commercializzazione, possono essere offerti per la vendita al **consumatore finale** o a una **collettività** solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino:

- a) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...";
- c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, come previsto nella **prima colonna dell'allegato III** del presente regolamento;
- d) se il prodotto è stato scongelato;
- e) il termine minimo di conservazione, se appropriato.







# COMMERCIO AL DETTAGLIO

## INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE FINALE

### ART. 35 – REGOLAMENTO CE 1379/2013

#### COMMA 1

ALLEGATO I

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0301	Pesci vivi
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
(b) 0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce, atti all'alimentazione umana
(c) 0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana
(e) 1212 20 00	- alghe



# COMMERCIO AL DETTAGLIO

## INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE FINALE

### ART. 35 – REGOLAMENTO CE 1379/2013

### COMMA 1

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SUGLI ATTREZZI DA PESCA

Informazioni obbligatorie sulla categoria di attrezzi da pesca	Informazioni più dettagliate sui corrispondenti attrezzi e codici, conformemente al regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (1) ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (2)			Reti da posta circuitanti	GNC
Sciabiche	Sciabica da spiaggia	SB		Tremagli	GTR
	Sciabica danese	SDN	Reti da circuizione e reti da raccolta	Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN
	Sciabica scozzese	SSC		Ciancioli	PS
	Sciabica a coppia	SPR		Lampare	LA
Reti da traino	Sfogliare	TBB		Ami e palangari	Reti da raccolta manovrate da natanti
	Reti a strascico a tavoloni	OTB	Reti da raccolta fisse manovrate da terra		LNS
	Reti a strascico in coppia	PTB	Lenze a mano		LHP
	Reti da traino pelagica a divergenti	OTM	Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate)		LHM
	Reti da traino pelagiche a coppia	PTM	Palangari fissi		LLS
	Reti da traino gemelle a divergenti	OTT	Palangari derivanti		LLD
Reti da imbrocco e reti analoghe	Reti da posta (ancorate)	GNS	Draghe	Lenze al traino	LTL
	Reti da posta derivanti	GND		Draghe tirate da natanti	DRB
	Reti da posta circuitanti	GNC		Draghe a mano usate a bordo di un natante	DRH
	Tremagli	GTR		Draghe automatiche, inclusa la draga aspirante	HMD
	Reti combinate (da imbrocco-tremagli)	GTN		Nasse e trappole	Nasse (trappole)



## COMMERCIO AL DETTAGLIO

### **INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AL CONSUMATORE FINALE** **ART. 35 – REGOLAMENTO CE 1379/2013** **COMMA 2**

Per i prodotti **non preimballati** della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate al paragrafo 1 possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite **informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.**

**N.B.:** «Con tale accezione vanno altresì ricompresi cartellini e targhette posizionati nelle immediate vicinanze dei prodotti sfusi posti in vendita presso gli esercizi commerciali al dettaglio» (Cfr. **Circolare Nr. 25798 del 12.12.2014**)





DENOMINAZIONE COMMERCIALE

**ORATA**

€ AL KG

NOME SCIENTIFICO

CODICE ALPHA

**SPARUS AURATUS**

**SBG**

CATEGORIA

- FRESCO    CONGELATO (PERCENTUALE GLASSATURA \_\_\_\_\_%)    DECONGELATO (AVVERTENZA "NON RICONGELARE IL PRODOTTO, CONSERVARLO IN FRIGORIFERO E CONSUMARLO ENTRO 24 ORE" )

METODO DI PRODUZIONE

- PESCATO IN MARE  
 PESCATO ACQUA DOLCI  
 ALLEVATO

ZONA DI CATTURA O DI PRODUZIONE

ZONA FAO   **37.1.3**   \*VEDI CARTA INDICANTE DETTA ZONA  
Mar Mediterraneo- Mar Ligure

ATTREZZO DI PESCA

- RETI DA TRAINO    RETI DA IMBROCCO E RETI ANALOGHE    ALTRO \_\_\_\_\_  
 AMI E PALANGARI    RETI DA CIRCUZIONE E RETI DA RACCOLTA

# DENOMINAZIONE SCIENTIFICA

CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE

SPECIE

## GENERE e SPECIE

nella normativa sono scritti in **LATINO**,  
prima il **GENERE**, poi la **SPECIE**.

Se il genere è seguito da **sp** o **spp**,  
quella norma riguarda  
**TUTTE LE SPECIE DI QUEL GENERE**



Foto FishBase

Triglia di fango, *Mullus barbatus*



Foto FishBase

Triglia di scoglio, *Mullus surmuletus*


### Classificazione scientifica

Dominio	Eukaryota
Regno	Animalia
Phylum	Chordata
Classe	Actinopterygii
Ordine	Perciformes
Famiglia	Mullidae
Genere	<i>Mullus</i>
Specie	<i>Mullus barbatus</i>



# ZONA DI ORIGINE: REG. CE 1379/2013

## FAO: Principali aree statistiche di pesca





## ZONA DI ORIGINE: REG. CE 1379/2013

**Per tutte le zone FAO, tranne che per le zone 27 e 37, è sufficiente mettere il nome della zona per esteso (NON è corretto mettere solo il numero delle zone FAO). Il numero della zona FAO non è più necessario.**

*Es.: Pescato nell'Oceano indiano, occidentale*

**Per le zone FAO 27 e 37 è necessario mettere il nome della sottozona o della divisione per esteso (è facoltà dell'operatore scegliere di riportare il nome della sottozona o il nome della divisione) e un'ulteriore definizione dell'area in questione in termini comprensibili per il consumatore oppure una carta o un pittogramma che indichi tale zona di pesca.**

### ES. PER LA ZONA FAO 27 – ATLANTICO NORD-ORIENTALE

*Es.: Pescato Golfo di Biscaglia (sottozona) + Mar Cantabrico o carta o pittogramma*

*Es.: Pescato Acque portoghesi (sottozona) + Costa della Galizia o carta o pittogramma*

### ES. PER LA ZONA FAO 37 – MEDITERRANEO E MAR NERO

*Es.: Pescato Mediterraneo centrale (sottozona) + Mar Adriatico (che in questo caso coincide con la divisione) o carta o pittogramma*


*Es.: Pescato Mediterraneo occidentale (sottozona) o Sardegna (Divisione) + Mar Tirreno o carta o pittogramma*

*Es.: Pescato Mediterraneo occidentale (sottozona) o Sardegna (Divisione) + Mar Ligure o carta o pittogramma*

**Il numero della zona, sottozona, divisione FAO non è più necessario.**



# SOTTOZONE ZONA DI ORIGINE – FAO 37







# MISCUGLI DI PESCE

*(successivo alla prima vendita: Reg 1379/2013)*

## Articolo 35 p.3 R. 1379 – inf. obbligatorie - Miscugli

Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita.

- (branzino: 60% allevato, 20% pescato, 20% pescato in acque dolci)

Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o a una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi.

- (Es. pescato: Zone FAO varie, Zona prevalente Mediterraneo)
- (Es. Allevato: Paesi vari, Paese prevalente Italia)



## CONFRONTO TRA ETICHETTATURE

OCCORRE FARE UN DISTINGUO CIRCA LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE  
CHE DEVE CONTENERE L'ETICHETTATURA

### LE PARTITE DI PRODOTTI DELLA PESCA

*(ART. 58 Reg. CE 1224/2009)*

- a) numero di identificazione di ogni partita;
- b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
- d) data delle catture o data di produzione;
- e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
- f) nome e indirizzo dei fornitori;
- g) la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
  - il metodo di produzione, "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
  - la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato;
  - attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, se il prodotto è stato scongelato;
  - il termine minimo di conservazione, se appropriato.

### I PRODOTTI DELLA PESCA

*(Art. 35 Reg. CE 1379/2013)*

- la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
- il metodo di produzione, "...pescato..." o "...pescato in acque dolci..." o "...allevato...",
- la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato;
- attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci, se il prodotto è stato scongelato;
- il termine minimo di conservazione, se appropriato.



## Indicazioni facoltative (Reg 1379/2013)

- *la data di cattura e/o la data di sbarco dei prodotti della pesca (per il consumatore finale)*
- *attrezzature più dettagliate in materia di attrezzature di pesca utilizzate e/o informazioni sulle tecniche e sulle pratiche di produzione*
- *informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto*
- *informazioni di tipo ambientale, etico e/o sociale*
- *nel caso di prodotti della pesca catturati in mare, informazioni sullo stato di bandiera del peschereccio che ha catturato tali prodotti*

